



TRIBUNALE DI VERCELLI

ESTRATTO DELLA SENTENZA DI OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

RG 1/2023 CONCORDATI PREVENTIVI

SENT. N. 27/2023

IL TRIBUNALE DI VERCELLI RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PQM

Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) omologa il concordato preventivo proposto da O.M.V. s.p.a., con sede legale in Milano (MI), Via Meravigli 16, codice fiscale e partita IVA 01234530028, numero R.E.A. MI-2114026;

2) il debitore osserverà le seguenti disposizioni esecutive:

- il debitore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, trasmetterà al Commissario Giudiziale un piano delle attività di liquidazione del bene non funzionale e dei tempi previsti, tempi che dovranno essere cadenzati in modo da rispettare le previsioni della proposta, e provvederà ad informare il commissario, ogni tre mesi, circa le attività poste in essere in esecuzione del predetto piano;

- la liquidazione dei beni avverrà mediante procedure competitive ai sensi degli artt. 114 e 214 ss CCI, sostituita la stima degli esperti nominati dal curatore con la stima del bene allegata alla domanda;

- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal debitore su conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice delegato, fatta eccezione per le somme dovute a titolo di compenso del commissario giudiziale;

- il debitore provvederà a ripartire tra i creditori le somme realizzate dalla liquidazione sulla base di un piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale, con la contestuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il piano di riparto, vistato dal CG, sarà comunicato dal debitore a tutti i creditori a mezzo PEC; analogamente, il debitore provvederà a ripartire fra i creditori le risorse derivanti dai flussi della continuità con le modalità indicate nel primo periodo del presente paragrafo e nel rispetto della tempistica prevista dalla proposta;

- al fine di consentire al commissario giudiziale, l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'adempimento del concordato, il debitore trasmetterà al commissario giudiziale con cadenza semestrale una relazione sulla propria situazione patrimoniale ed economica, redatta secondo i criteri previsti dal codice civile per il bilancio d'esercizio, con decorrenza dal primo semestre successivo all'omologa;

- le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili resteranno accantonate mediante deposito sul conto corrente intestato alla procedura e saranno svincolate, quanto ai creditori contestati, in presenza di reg giudicata accertante il credito o di intervenuto accordo transattivo; quanto ai creditori condizionali, in caso di non contestato avveramento della condizione o, in caso di contestazione, di accertamento dell'avveramento con provvedimento passato in reg giudicata; quanto, infine, ai creditori irreperibili, in caso di richiesta nei successivi cinque anni dalla comunicazione del piano di riparto finale ai creditori. Per i prelievi di tali importi si osserveranno le disposizioni previste sopra per i prelievi dal conto corrente di appoggio delle somme derivanti dalla liquidazione;

Nel caso in cui, quanto ai crediti contestati o condizionali, vi sia rispettivamente accertamento negativo in via definitiva del credito o del mancato avveramento della condizione, il debitore provvederà a un riparto supplementare a favore degli altri creditori concorrenti con le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui i creditori irreperibili non facciano richiesta di pagamento della quota prevista nel piano di riparto entro cinque anni, tale quota sarà assegnata, con i relativi interessi, al Fondo U.G., ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. c bis D.L. n. 143/2008;

3) dispone che il Commissario Giudiziale sorvegli sull'esatta esecuzione del concordato, riferendo al Giudice Delegato ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori, e che in ogni caso proceda secondo il disposto dell'art. 118 CCI;

4) dispone che la presente sentenza sia notificata e iscritta nel registro imprese a norma dell'art. 45 CCI;

5) spese processuali compensate

Vercelli, nella camera di consiglio del **18/10/2023**

Il Presidente

Il Giudice estensore

Il Funzionario Giudiziario

f.to dott.ssa Michela Tamagnone

f.to dott.ssa Elisa Trotta

f.to dott.ssa Rossana Tavano

Depositato in Cancelleria il **23/10/2023**

Vercelli, **23/10/2023**



Il Funzionario Giudiziario
Tavano dott.ssa Rossana

Al Registro Imprese di MILANO;

Al Protocollo del Tribunale di Vercelli per la pubblicazione sul sito.